



Direttiva sul finanziamento dei costi supplementari (FCS)

Delucidazioni sull'esecuzione del finanziamento dei costi supplementari

Sommario

1.	Introduzione	4
2.	Modifiche rispetto alla versione precedente	4
3.	Avvertenze generali sull'idoneità all'incentivo FCS	5
	a) Indipendenza del gestore o della gestrice dell'impianto	5
	b) Ampliamenti o rinnovi	5
	c) Termine della remunerazione	7
	d) Ritiro volontario dall'FCS	7
4.	Dichiarazione dei costi supplementari	8
	Fase 1: notifica dei dati energetici per l'emissione delle garanzie di origine	8
	Fase 2: Dichiarazione della tariffa del preforitore	8
	Fase 3: Dichiarazione finanziaria dell'FCS	8
	Termini vincolanti	9
	Rimunerazione dei costi supplementari all'AAE	9
5.	Calcolo della tariffa del preforitore	10
	a) Rilevamento sulla base di fatture dei preforitori con tariffa di lavoro (ct./kWh) e tariffa di potenza (CHF/kW)	11
	b) Rilevamento sulla base di contratti con approvvigionamento completo	12
	c) Rilevamento in caso di conteggio del profilo di carico	12
	d) Rilevamento in caso di acquisto dalla borsa elettrica (nessun preforitore)	12
	e) Combinazione dei modelli a) – d)	12
6.	Calcolo della remunerazione ai produttori indipendenti	13
	Tariffa di remunerazione fissa pari a 15 risp. a 16 ct./kWh	13
	Rimunerazione delle tariffe di lavoro in funzione delle fasce tariffarie	13
	Dichiarazione in caso di una tariffa del preforitore superiore a 15 o 6 ct./kWh	14

1. Introduzione

Il finanziamento dei costi supplementari (FCS) costituisce il modello precedente della remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC). A partire dal 1° gennaio 2009, per i nuovi impianti con data di messa in esercizio successiva al 31 dicembre 2005 l'FCS è stato sostituito dal RIC. La LEn¹ prevede tuttavia che gli impianti finora incentivati con l'FCS continuino ad esserlo fino alla scadenza della durata di remunerazione.

I gestori e le gestrici di impianti aventi diritto all'FCS ricevono dalla loro azienda di approvvigionamento elettrico (AAE) una remunerazione media annua di 15 ct./kWh (16 ct./kWh per gli impianti messi in esercizio tra il 1992 e il 1999). L'AAE ha la facoltà di versare al gestore o alla gestrice dell'impianto una remunerazione di importo superiore ai 15 / 16 ct./kWh indicati. Tuttavia, l'eventuale remunerazione eccedente i 15 / 16. ct./kWh non può essere fatta valere presso Pronovo come costi supplementari. Pronovo rimborsa all'AAE, attingendo al fondo dei supplementi di rete, la differenza tra i 15 / 16 ct./kWh e il prezzo d'acquisto orientato al mercato (di seguito denominato «tariffa del preforvitore»). Ai fini del rimborso dei costi supplementari, le AAE sono tenute a dichiarare nel sistema delle garanzie di origine (sistema GO) la rispettiva tariffa del preforvitore, i dati di produzione dell'impianto avente diritto all'FCS e la dichiarazione finanziaria FCS.

Con la presente, le linee guida FCS del 1° gennaio 2020 vengono annullate e integrate dalla presente versione.

Pronovo si riserva il diritto di adeguare queste linee guida all'occorrenza.

2. Modifiche rispetto alla versione precedente

Data di pubblicazione	Versione	Descrizione della modifica
01.02.2023	3.0	Precisazione del capitolo «2. b) Ampliamenti e rinnovi» Integrazione della sezione «Dichiarazione in caso di una tariffa del preforvitore superiore a 15 o 16 centesimi/kWh»
01.01.2020	2.0	Nuovo capitolo «Avvertenze generali sull'idoneità all'incentivo FCS» Integrazioni nel capitolo «Dichiarazione dei costi supplementari» Precisazione del capitolo «Calcolo della tariffa del preforvitore»
05.04.2019	1.0	Prima emissione delle linee guida FCS da parte di Pronovo
02.08.2014		Linee guida sul finanziamento dei costi supplementari dell'UFE (Versione 1.3)
01.01.2009		Linee guida sul finanziamento dei costi supplementari dell'UFE (Versione 1.2)
16.01.2006		Guida al finanziamento dei costi supplementari dell'UFE (Versione 1.0)

¹ Art. 73 cpv. 4 della Legge sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne).

3. Avvertenze generali sull'idoneità all'incentivo FCS

Ai sensi dell'FCS, gli impianti hanno diritto all'incentivo se sono stati messi in esercizio prima del 1° gennaio 2006. Non è possibile un inserimento nell'FCS in un secondo momento.

a) Indipendenza del gestore o della gestrice dell'impianto

Un gestore dell'impianto è ritenuto indipendente se le aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico di energia partecipano al suo impianto di generazione dell'energia per non oltre il 50%. Inoltre, egli è tenuto a utilizzare l'energia elettrica prodotta prevalentemente per il consumo proprio o a immetterla nella rete senza un appalto pubblico (cfr. art. 1 lett. a OEn²).

b) Ampliamenti o rinnovi

Gli ampliamenti e i rinnovi di attuali impianti aventi diritto all'FCS possono continuare a fruire di incentivi dall'FCS se l'AAE approva l'ampliamento ai sensi del contratto vigente per l'acquisto di elettricità stipulato tra l'AAE e il gestore o la gestrice dell'impianto indipendente (art. 73 cpv. 4 LEn³). In caso di ampliamenti o rinnovi l'AAE deve quindi esserne messa al corrente ed è tenuta a confermare che anche dopo l'ampliamento o il rinnovo dell'impianto il contratto vigente continuerà a restare in vigore.

Resta in ogni caso valida la premessa che il gestore o la gestrice dell'impianto avente diritto all'FCS sia e rimanga effettivamente indipendente.

Il gestore o la gestrice dell'impianto è soggetto/soggetta all'obbligo di collaborazione per l'accertamento dei fatti³. La produzione di energia degli impianti è sottoposta periodicamente alla verifica della plausibilità con l'ultima potenza installata e certificata. In presenza di una generazione di energia elettrica eccessivamente alta, Pronovo sospende la remunerazione dei costi supplementari fino al chiarimento (ad esempio presentazione di una certificazione).

In caso di modifiche agli impianti FCS, entro un mese dalla messa in funzione è necessario presentare a Pronovo una nuova certificazione dell'intero impianto. Questa certificazione può essere eseguita ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 OGOE⁴ da parte di una gestrice di rete, anche se l'impianto è stato installato con una potenza nominale in corrente alternata superiore a 30 kVA.

Ogni volta che un'incentivazione dell'FCS prosegue dopo un ampliamento o un rinnovo, è necessario presentare una conferma delle parti contrattuali, indicante che l'attuale rapporto contrattuale prosegue in modo invariato.

Importante: si tratta sempre di casi isolati. L'idoneità all'incentivo FCS di un impianto avente diritto all'FCS deve essere chiarita con Pronovo tassativamente prima dell'attuazione dell'ampliamento o del rinnovo.

² Ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998, aggiornata al 1° maggio 2008 (OEn; RS 730.01).

³ In conformità all'art. 13 cpv. 1 lett. a della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (LFPA; RS 172.0219).

⁴ Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE; RS 730.010.1)

Esempio 1: Ampliamento di un impianto fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico con una potenza di 40 kWp viene ampliato di 20 kWp. A questo punto ci sono tre opzioni:

a) continuare a gestire l'intero impianto come impianto avente diritto all'FCS:

Se l'impianto avente diritto all'FCS originario continua a essere gestito con 40 kWp e vengono solo installati nuovi moduli supplementari, l'impianto con i suoi 60 kWp complessivi continua a fruire degli incentivi FCS, a condizione che il contratto vigente tra l'AAE e gestore dell'impianto consenta l'incentivazione FCS di un impianto ampliato.

b) uscita dall'FCS e versamento del contributo di potenza RUP per l'ampliamento:

Se il gestore o la gestrice dell'impianto ritira l'impianto avente diritto all'FCS dal programma di incentivazione dell'FCS, è possibile erogare per l'ampliamento (20 kWp) il contributo di potenza RUP. All'impianto non viene corrisposto il contributo di base RUP.

c) in caso di misurazione separata dell'ampliamento di 20 kWp:

Se l'ampliamento di 20 kWp viene misurato separatamente dall'impianto FCS, l'attuale impianto può essere ancora incentivato attraverso l'FCS. Per l'ampliamento (20 kWp) è possibile versare il contributo di potenza RUP. All'impianto non ottiene il contributo di base.

Non è possibile ottenere una remunerazione unica se l'impianto è remunerato con l'FCS e se non esiste un punto di misurazione separato per l'ampliamento⁵.

Esempio 2: Costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico con una potenza di 20 kWp viene smontato e ricostruito con nuovi moduli per una potenza complessiva di 29 kWp. Se che il contratto vigente tra l'AAE e la gestrice dell'impianto consente l'incentivazione FCS di un impianto completamente sostituito, l'impianto può continuare a ricevere l'incentivazione FCS.

Se il contratto vigente non ammette la sostituzione completa dell'impianto sotto FCS, viene meno il diritto all'incentivazione FCS per l'impianto. Per l'impianto avente diritto all'FCS deve essere presentato un modulo per il ritiro dal finanziamento. In questo caso il nuovo impianto può essere registrato per la RUP e gli viene corrisposto il contributo base e di potenza.

Esempio 3: Rinnovo di una centrale idroelettrica

Fino a quando resta in vigore il contratto ai sensi dell'art. 73 cpv. 4 LEn tra produttori o produttrici indipendenti e AAE, anche l'impianto ampliato o rinnovato ha diritto all'incentivazione FCS.

5 OPEn art. 31

c) Termine della remunerazione

La durata del programma di incentivazione dell'FCS

- per gli impianti idroelettrici è prevista fino al 31 dicembre 2035;
- per i restanti impianti fino al 31 dicembre 2025⁶.

Qualora un impianto avente diritto all'FCS venga messo fuori servizio prima del termine della durata di remunerazione, Pronovo deve essere informata della messa fuori servizio entro un mese.

d) Ritiro volontario dall'FCS

Un gestore o una gestrice dell'impianto può ritirare volontariamente il proprio impianto FCS in qualsiasi momento dal programma di incentivazione dell'FCS. Il ritiro è possibile alla fine di un periodo di misurazione:

- registrazione mensile dei dati di produzione: ritiro alla fine del mese
- registrazione trimestrale dei dati di produzione: ritiro alla fine del trimestre
- registrazione annuale dei dati di produzione: ritiro alla fine dell'anno

Se il ritiro dell'impianto avviene entro il periodo di misurazione, è necessario adeguare di conseguenza il periodo di dichiarazione previo accordo tra l'AAE e Pronovo.

Il ritiro deve essere comunicato a Pronovo mediante il modulo per il ritiro dall'incentivazione. Sia il gestore o la gestrice dell'impianto sia l'AAE devono essere informati in merito al ritiro dell'impianto dall'incentivazione FCS. Si deve presentare un corrispondente documento (ad esempio mediante la firma di entrambe le parti sul modulo di ritiro oppure mediante uno scambio di e-mail che attesti che entrambe le parti sono informate).

Un nuovo accesso all'incentivazione FCS non è più possibile una volta effettuato il ritiro.

⁶ LEne art. 73, cpv. 4

4. Dichiarazione dei costi supplementari

Fase 1: Notifica dei dati energetici per l'emissione delle garanzie di origine

Gli impianti aventi diritto all'FCS fino a 30 kVA possono essere misurati a cadenza mensile, trimestrale o annuale. Gli impianti più grandi 30 kVA devono essere misurati a cadenza mensile. La periodicità delle notifiche dei dati di produzione dev'essere perlomeno tanto frequente quanto la dichiarazione finanziaria dell'FCS da parte dell'AAE.

Periodicità dei dati di produzione	Dichiarazione finanziaria dell'FCS
mensile	mensile, trimestrale o annuale
trimestrale	trimestrale o annuale
annuale	annuale

I dati di produzione per impianti senza misurazione del profilo di carico devono essere registrati nel portale energia di Pronovo, nel riquadro «FCS», al più tardi entro un mese dal termine del periodo di misurazione. Per gli impianti con misurazione del profilo di carico i dati devono essere spediti entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo tramite GDE⁷.

Fase 2: Dichiarazione della tariffa del prefornitore

L'AAE deve continuare ad inserire nel sistema GO la tariffa del prefornitore per il periodo di dichiarazione trascorso alla voce di menu «Dati relativi alla produzione >>> Registrare la dichiarazione FCS» e salvare. Con l'inserimento dei dati, l'AAE conferma che la tariffa del prefornitore è stata determinata secondo le modalità di calcolo illustrate nel capitolo seguente e che i costi supplementari sono stati opportunamente dichiarati nel sistema GO.

Pronovo si riserva il diritto di verificare il calcolo della tariffa del prefornitore. In sede di controllo, Pronovo potrà richiedere all'AAE la documentazione pertinente. L'AAE è tenuta a collaborare allo scopo.

Fase 3: Dichiarazione finanziaria dell'FCS

La dichiarazione finanziaria dell'FCS è possibile nel sistema GO solo una volta registrati i dati di produzione e la tariffa del prefornitore.

Una dichiarazione finanziaria FCS completa comprende:

- energia eccedente,
- remunerazione corrisposta nonché
- costi supplementari rilevati.

Solo dichiarazioni complete dei costi supplementari potranno ricevere il pagamento.

⁷ In conformità allo «Scambio standardizzato dei dati nel mercato svizzero dell'elettricità» (SDAT)

Termini vincolanti

I termini fissati per la dichiarazione della tariffa del preforitore e per la registrazione dei dati relativi all'energia eccedente, alla somma remunerata e ai costi supplementari rilevati nel sistema GO sono i seguenti:

- Dichiarazione mensile e trimestrale:
dopo la conclusione del trimestre fino alla fine del mese successivo:
 - Dichiarazione del T1 → fino al 30 aprile
 - Dichiarazione del T2 → fino al 31 luglio
 - Dichiarazione del T3 → fino al 31 ottobre
 - Dichiarazione del T4 → fino al 31 gennaio
- Dichiarazione annuale:
dopo la conclusione dell'anno civile fino al 31 gennaio dell'anno successivo

Rimunerazione dei costi supplementari all'AAE

In caso di dichiarazione tempestiva a cura dell'AAE, i giustificativi di remunerazione vengono spediti normalmente nel trimestre successivo al periodo di dichiarazione in esame. La remunerazione dei costi supplementari avviene entro 30 giorni dall'invio dei giustificativi.

5. Calcolo della tariffa del prefornitore

La tariffa del prefornitore corrisponde al prezzo d'acquisto orientato al mercato di un'azienda di approvvigionamento elettrico (AAE). La tariffa del prefornitore deve essere calcolata utilizzando uno dei seguenti modelli:

- a) Rilevamento sulla base di fatture dei fornitori precedenti con tariffa di lavoro (ct./kWh) e tariffa di potenza (CHF/kW)
- b) Rilevamento sulla base di contratti con approvvigionamento completo
- c) Rilevamento in caso di conteggio del profilo di carico
- d) Rilevamento in caso di acquisto dalla borsa elettrica (nessun prefornitore)
- e) Combinazione dei modelli a) – d)

Nel caso di imprese che operino a più livelli di rete, il prezzo d'acquisto orientato al mercato corrisponde alla tariffa rilevata internamente al livello di tensione immediatamente superiore. Ciò significa che esse utilizzano la tariffa che verrebbe applicata al livello di rete a cui è assegnato l'impianto.

Ai fini dell'IVA, l'FCS si qualifica come pagamento compensativo dei costi⁸. La tariffa del prefornitore si calcola pertanto al netto dell'IVA.

Non è consentito rivendicare prestazioni di servizio relative al sistema, energia di compensazione e di riserva o ulteriori deduzioni.

Il finanziamento dei costi supplementari è stato introdotto nel 2005, per il suo espletamento occorre pertanto far riferimento alla base giuridica dell'epoca (art. 73 cpv. 4 LEne).

Nell'art. 4 («Prezzi d'acquisto orientati al mercato»), che è determinante per il calcolo della tariffa del prefornitore, l'OEn aggiornata al 30.11.2004 stabilisce che

1. i prezzi di mercato sono stabiliti in funzione dei costi che l'azienda incaricata dell'approvvigionamento pubblico di energia evita di sostenere e che
2. i costi evitati dall'azienda incaricata dell'approvvigionamento pubblico di energia tramite l'immissione a livello di bassa e media tensione vanno aggiunti alla remunerazione. Ciò significa che alla tariffa del prefornitore devono essere sommati i costi per l'utilizzazione della rete che un impianto avente diritto all'FCS contribuisce ad evitare.

Il supplemento di rete, di cui all'art. 35 cpv. 1 OEn⁹, non deve essere sommato alla tariffa del prefornitore.

La tariffa del prefornitore deve essere valida per lo stesso periodo in riferimento al quale vengono dichiarati i costi supplementari.

La tariffa del prefornitore può essere indicata con al massimo tre decimali.

⁸ Art. 18 cpv. 2 lett. g Legge federale concernente l'imposta sul valore del 12 giugno 2009 (LIVA; RS 641.20)
⁹ Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn; RS 730.01).

Possibili modalità di calcolo:

a) Rilevamento sulla base di fatture dei preforritori con tariffa di lavoro (ct./kWh) e tariffa di potenza (CHF/kW)

Le tariffe di lavoro e di potenza relative ai costi per l'utilizzazione della rete devono essere integralmente sommate al prezzo d'acquisto dell'energia. La tariffa di potenza viene ridistribuita sulla tariffa di lavoro (cfr. esempio Tabella 1, i dati che l'AAE ha l'obbligo di rilevare sono indicati in grassetto):

	Tariffa base preforritore	Ridistribuzione della tariffa di potenza	Costi d'acquisto preforritore (ct./kWh)
	Tariffe	Ipotesi: durata di utilizzo 5000 ore per inverno AT, inverno BT ed estate AT ¹⁰	
Utilizzazione della rete			
Tariffa di lavoro (ct./kWh)	1,2	1,2	
Tariffa di potenza (CHF/kW)	137.2	Tariffa di potenza/5000=2,744	
Fornitura di energia (ct./kWh)			
Inverno AT	8,8	1,2 + 2,744 = 3,944	12,744
Inverno BT	6,0	1,2 + 2,744 = 3,944	9,944
Estate AT	6,0	1,2 + 2,744 = 3,944	9,944
Estate BT	2,9	1,2	4,1

Tabella 1: Rilevamento delle tariffe del preforritore con tariffa di lavoro e tariffa di potenza (con cifre esemplificative)

In presenza di più preforritori, le tariffe vengono calcolate sotto forma di media ponderata sulle quantità. Qualora l'azienda di approvvigionamento elettrico incarichi un terzo, ad esempio il preforritore, di presentare la richiesta di rimborso dei costi supplementari, si applica in ogni caso la tariffa relativa al livello di tensione immediatamente superiore, in base al punto di raccordo dei produttori indipendenti.

Esempio: l'ente erogatore cantonale effettua la dichiarazione per conto di un'AAE a valle e deve quindi determinare la tariffa del preforritore dell'AAE in questione. Esso non è autorizzato a indicare la tariffa del proprio preforritore, dal momento che si possono utilizzare esclusivamente le tariffe del preforritore che forniscono direttamente l'AAE.

La tariffa di potenza può essere ridistribuita anche in altri modi, applicando sempre una procedura appropriata (ad es. misurazione simultanea delle forniture prodotte dal preforritore e delle immissioni dei produttori indipendenti).

¹⁰ Nel caso estate BT non è prevista alcuna ridistribuzione della tariffa di potenza.

b) Rilevamento sulla base di contratti con approvvigionamento completo

In presenza di contratti stipulati con i preforritori che includano già interamente i costi di rete (tariffa di lavoro e di potenza), la tariffa del preforritore viene calcolata sotto forma di media dell'energia acquistata in tal modo ponderata sulle quantità. È importante accertarsi che le quantità di energia corrispondano al rispettivo periodo. Ad esempio, per una tariffa del preforritore calcolata a cadenza trimestrale, la fornitura di energia elettrica di un contratto annuale va considerata solo su base proporzionale.

c) Rilevamento in caso di conteggio del profilo di carico

È possibile determinare la tariffa del preforritore anche qualora l'AAE registri le quantità di energia acquistate in un profilo di carico per l'AAE a monte e riceva la fatturazione dell'acquisto di energia in base a tali dati.

In questo caso, tuttavia, è necessaria anche una misurazione della curva di carico presso l'impianto/gli impianti avente/i diritto all'FCS. Il profilo di carico dell'acquisto di energia dall'AAE a monte viene fatturato con i profili di carico e per tutti gli impianti aventi diritto all'FCS di tale AAE viene calcolata la stessa tariffa applicabile nel caso di un acquisto di energia effettuato esclusivamente presso l'AAE a monte.

d) Rilevamento in caso di acquisto dalla borsa elettrica (nessun preforritore)

Qualora non sia presente alcuna tariffa del preforritore, ad esempio se la corrente viene acquistata dalla borsa elettrica, i costi d'acquisto vengono calcolati come valore medio ponderato dell'energia acquistata in tal modo.

e) Combinazione dei modelli a) – d)

Nel caso in cui la fornitura di energia di un'AAE dovesse comporsi di diversi dei modelli illustrati sopra, occorrerà calcolare un valore medio ponderato sulle quantità.

Di seguito è riportato l'esempio di un'AAE che riceve una fornitura di energia elettrica secondo il modello a) e un'altra secondo il modello d).

	Modello a)	Modello d)	Valore medio ponderato
Quantità di energia (kWh)	7.5 GWh ³	2.4 GWh ³	Somma della quantità di energia : 9.9 GWh
Tariffa preforritore calcolata	7,4	6,8	$7.5 \text{ GWh} * 7.4 \text{ ct./kWh} + 2.4 \text{ GWh} * \text{ct./kWh}$ 9.9 GWh
Tariffa preforritore finale	= 7,2545 ct./kWh		

Tabella 2: Combinazione di più modelli di tariffe dei preforritori (con cifre esemplificative¹¹)

¹¹ Vi chiediamo di utilizzare i valori esatti in kWh per il calcolo.

6. Calcolo della remunerazione ai produttori indipendenti

L'AAE dispone di due possibilità per quanto concerne la remunerazione del produttore/della produttrice. In entrambi i casi, l'AAE ha la facoltà di versare al produttore o alla produttrice anche una tariffa per la remunerazione superiore. Tuttavia, è possibile dichiarare come costi supplementari esclusivamente la differenza tra i 15 risp. i 16 ct./kWh e la tariffa del prefornitore.

Il finanziamento dei costi supplementari viene versato solo per l'elettricità immessa nella rete.

Tariffa di remunerazione fissa pari a 15 risp. a 16 ct./kWh

Il produttore o la produttrice percepisce una tariffa di remunerazione fissa pari a 15 risp. a 16 ct./kWh per gli impianti entrati in servizio tra il 1992 e il 1999.

In questo caso si può ricorrere alla funzione della dichiarazione standard. Con la dichiarazione standard, la dichiarazione finanziaria (somma remunerata e costi supplementari rilevati) viene calcolata automaticamente sulla base della data di entrata in servizio (15 risp. 16 ct./kWh per l'entrata in servizio tra il 1992 e il 1999) e dell'energia eccedente.

Per usufruire della dichiarazione standard, nel sistema GO, alla voce «Registrazione i dati FCS», occorre spuntare l'opzione «Dichiarazione standard» in corrispondenza degli impianti aventi diritto all'FCS interessati e inserire l'energia eccedente. Successivamente, una volta salvati i valori, la dichiarazione finanziaria viene compilata in automatico.

Rimunerazione delle tariffe di lavoro in funzione delle fasce tariffarie

Una seconda possibilità per l'AAE consiste nel registrare le tariffe di lavoro remunerate per ogni produttore o produttrice indipendente in funzione delle fasce tariffarie. La remunerazione corrisponde a una tariffa media annua pari a 15 risp. a 16 ct./kWh.

Tutti i dati sono fittizi e servono solamene da esempio	Tariffe remunerate ai produttori e alle produttrici indipendenti (ct./kWh)	Durata delle fasce tariffarie (in ore) (p.a.)	Tariffa media annua (ct./kWh), ponderata in base alla durata delle fasce tariffarie
Inverno AT	19,1	1976	15,0
Inverno BT	15,0	2392	
Estate AT	15,0	1990	
Estate BT	11,6	2402	

Tabella 3: Rilevamento delle tariffe remunerate ai produttori e alle produttrici indipendenti

I dati rilevati dall'AAE sono rappresentati in grassetto.

Qualora le remunerazioni ai produttori e alle produttrici indipendenti siano superiori a 15 risp. a 16 ct./kWh, verranno ridotte proporzionalmente come indicato nell'esempio della tabella 4. Nell'esempio della tabella 4 la rispettiva tariffa media annua è pari a 15 ct./kWh.

Tutti i dati servono solamente da esempio	Tariffe remunerate ai produttori e alle produttrici indipendenti (ct./kWh)	Durata delle fasce tariffarie (in ore) (p.a.)	Tariffa media annua (ct./kWh), ponderata in base alla durata delle fasce tariffarie	Rimunerazione ridotta proporzionalmente (ct./kWh) per il calcolo dei costi supplementari da rimborsare (moltiplicata per il fattore 15/18.9)
Inverno AT	25,0	1976	18,9	19,8
Inverno BT	20,0	2392		15,9
Estate AT	20,0	1990		15,9
Estate BT	12,0	2402		9,5

Tabella 4: Rilevamento delle tariffe remunerate ai produttori e alle produttrici indipendenti (esempio con tariffe ridotte)

Dichiarazione in caso di una tariffa del preforitore superiore a 15 o 6 ct./kWh

Se a causa degli elevati prezzi di mercato per la corrente i costi di approvvigionamento di un AAE superano i 15 o 16 ct./kWh, questo significa che la tariffa del preforitore supera i 15 o 16 ct./kWh, e quindi che per l'AAE il versamento dei 15 o 16 ct./kWh al gestore o alla gestrice dell'impianto avente diritto all'FCS non comporta dei costi supplementari.

In questo caso è necessario continuare a dichiarare nel sistema GO la tariffa del preforitore, l'energia in eccesso e la somma remunerata. I costi supplementari rilevati che si rivendicherebbero presso Pronovo, devono essere indicati come CHF 0.